

Vespera Development 06 S.r.l. Grottaglie (TA) Via Armando Diaz 74/A CAP 74023 Codice Fiscale 03328840735

Spett. le

## Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di Valutazioni VIA VAS

pec: VA@pec.mite.gov.it

E *p.c.* 

## Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica PNRR PNIEC

pec: compniec@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura

## Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22

00153, Roma


pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID VIP: 9082] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza installata pari a 34,575 MW, sito nel Comune di Troia, denominato "Festa" - Riscontro alla Nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 27 aprile 2023, prot.n. 6472

Con riferimento all'iniziativa progettuale e all'istanza in epigrafe, la Società Vespera Development 06 S.r.l. (di seguito "Vespera" o "la Società") trasmette il proprio riscontro alla Nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del 27 aprile 2023, prot.n. 6472.

# **PREMESSO CHE:**

- in data 24 novembre 2022 la Società ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito il "MASE") istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale ("VIA") in relazione al progetto di "costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico avente potenza installata pari a 34,575 MW, sito nel Comune di Troia, denominato "Festa" (di seguito l"Impianto Festa");
- con Nota emessa in data 1º marzo 2023 n. 29386 (la "**Nota 29386/2023**"), il MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e ha pubblicato l'avviso al pubblico ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 152/2006;





- con Nota emessa in data 27 aprile 2023, n. 6472 (la "**Nota 6472/2023**") il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "**MIC**") ha richiesto alla Società una serie di integrazioni documentali;

tutto quanto premesso, è intenzione della Società riscontrare alla Nota 6472/2023 come segue.

### I. Documentazione relativa agli effetti cumulativi

Tra le richieste di integrazione documentale poste con la Nota 7474/2023 si distinguono innanzitutto alcune richieste relative alla disciplina degli impatti cumulativi con altri impianti limitrofi rispetto all'Impianto Festa.

In particolare il MIC ha richiesto alla Società di integrare la documentazione progettuale depositata con un "elaborato grafico con inserimento dell'impianto in oggetto e delle opere connesse in cui siano individuati:

- (i) sia gli impianti eolici che fotovoltaici già realizzati;
- (ii) quelli in corso di realizzazione;
- (iii) quelli approvati ma non ancora realizzati
- (iv) nonché quelli per i quali è in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni".

A tal riguardo, si precisa che la Società ha predisposto un elaborato –allegato al **Doc. VTY95R4\_100\_PD** – che tiene conto, anche in linea con quanto richiesto dal MIC, delle disposizioni dettate dalla normativa regionale, i.e. la D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122 e la D.G.R. 6 giugno 2014, n. 162 secondo cui solo tre categorie di impianti possono determinare un "cumulo" rispetto ai procedimenti in corso di valutazione, i.e.:

- (i) gli impianti già dotati di titolo autorizzativo;
- (ii) gli impianti provvisti di titolo di compatibilità ambientale (esclusione da VIA o parere favorevole di VIA);
- (iii) impianti per i quali risultano essere già stati avviati i lavori di realizzazione.


#### II. Documentazione relativa all'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 199/2021

Proseguendo con le richieste di integrazione documentale, il MIC ha richiesto di:

"integrare il SIA con uno specifico paragrafo nel quale, con riferimento al D.Lgs. 199/2021 e in particolare all'art. 20 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" sia chiaramente indicato se l'impianto in oggetto, comprensivo di tutte le opere di connessione correlate è posto all'interno o al di fuori delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili come individuate al comma 8 del predetto art. 20".

Sul punto, la Società innanzitutto osserva che in considerazione della tipologia di procedimento in corso, i.e. la VIA, la circostanza secondo cui l'Impianto Festa si trovi o meno in area idonea è irrilevante in quanto, come noto, tale circostanza rileva esclusivamente:

- (i) ai fini autorizzativi, in quanto una localizzazione dell'impianto in un'area idonea ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 199/2021 consente di beneficiare di un iter autorizzativo agevolato, quale la PAS (ai sensi dell'art. 6 comma 9 bis D.Lgs. 199/2021) e di tutti i benefici autorizzativi riconosciuti dall'art. 22 D.Lgs. 199/202;
- (ii) ai fini dell'eventuale esenzione dalle procedure di screening VIA e VIA prevista dall'art. 47, comma 11-bis del Decreto Legge 13/2023, convertito nella Legge 41/2023.





Con riguardo all'aspetto di cui al punto (i) la Società non ha intenzione di beneficiare di iter autorizzativi più snelli, volendo la stessa procedere con l'iter autorizzativo dell'autorizzazione unica di cui al Decreto Legislativo 387/2003

Mentre con riguardo al punto (ii) in considerazione della potenza dell'Impianto Festa, lo stesso non potrebbe comunque beneficiare di alcuna esenzione.

Ad ogni buon conto, la Società ha condotto degli approfondimenti tecnici sul punto dai quali emerge che:

- a) L'Impianto Festa non è localizzato in un'area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c ter) D.Lgs. 199/2021;
- b) non è chiaro se l'Impianto Festa possa ritenersi localizzato in un'area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c quater) D.Lgs. 199/2021.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si osserva infatti che:

- da un lato, dall'analisi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ("PPTR") e delle relative cartografie, il terreno interessato dall'Impianto Festa non risulta interessato da alcun bene culturale o paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 né pare che la relativa buffer zone di 500 metri sia interessata da beni culturali e/o di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004;
- dall'altro lato, tuttavia, dalla consultazione della Carta dei Beni Culturali Apulia risulta che nel raggio di 500 metri rispetto al terreno interessato dall'Impianto Festa sorgano diversi manufatti qualificati come "beni culturali". A tal riguardo, si osserva che ai sensi dell'art. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, la Carta dei Beni Culturali, che costituisce uno degli elaborati del PPTR, fornisce un mero inquadramento generale che dovrebbe poi essere approfondito nei piani urbanistici dagli enti coinvolti, i quali proprio in virtù di quanto previsto dalla Carta dei Beni Culturali dovrebbero eventualmente individuare i beni qualificabili come beni di notevole interesse pubblico o beni culturali. A tal proposito, la Società sta effettuando degli approfondimenti tecnici con il Comune; ad ogni modo, si ribadisce, lo stesso PPTR, non qualifica i manufatti come "beni culturali" o come "beni di notevole interesse pubblico".

Pertanto, fatte salve le richiamate verifiche in corso, allo stato non pare che nella buffer zone dei 500 metri sorgano manufatti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'art. 20 comma 8 lett. c quater D.Lqs. 199/2021.

Tale circostanza è stata esposta nel dettaglio all'interno del paragrafo [...] del SIA (Doc. 2 VTY95R4\_01\_SIA\_r.01).

Ad ogni modo, tale circostanza potrà essere eventualmente approfondita in sede di iter autorizzativo.

# III. Documentazione relativa alla qualifica di "impianto agrivoltaico" e "impianto agrivoltaico avanzato"

Il MIC ha inoltre richiesto alla Società di "integrare il SIA con uno specifico paragrafo, nel quale il progetto sia chiaramente identificato come rispondente ai requisiti ed alle caratteristiche richiamati al paragrafo 2.2. delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" del giugno 2022 elaborate dal MASE, con particolare riferimento alle condizioni da rispettare affinché un impianto fotovoltaico possa essere qualificato come "agrivoltaico" (rispetto delle condizioni A, B. D2) o "impianto agrivoltaico avanzato" (rispetto delle condizioni A, B, C e D)".

A tal riguardo, si osserva, analogamente a quanto già precisato al precedente paragrafo II, che la circostanza per cui l'Impianto Festa sia qualificabile o meno come un "impianto agrivoltaico



Vespera Development 06 S.r.I. Grottaglie (TA) Via Armando Diaz 74/A CAP 74023 Codice Fiscale 03328840735

avanzato" secondo la definizione fornita dal paragrafo 2.2 delle "Linee Guida in tema di Agrivoltaico" pubblicate dal MASE in data 27 giugno 2022 ("**Linee Guida**") è nel caso di specie irrilevante, in quanto tale circostanza rileva semmai ai fini dell'accesso ad eventuali incentivi e fondi PNRR, a cui la Società non è interessata.

Ad ogni buon conto, la Società osserva – come dettagliato all'interno del paragrafo 4.3 del SIA (**Doc. VTY95R4\_02\_SIA\_r.01**) che l'Impianto Festa:

- a) può essere considerato come un "impianto agrivoltaico" così come definito dal paragrafo 2.2. delle Linee Guida;
- b) non può essere considerato come un "impianto agrivoltaico avanzato" in quanto non rispetta il requisito C

Ciò in quanto l'altezza dei moduli da terra non rispetta i parametri minimi di altezza dal suolo dettati dalle Linee Guida.

#### IV. Documentazione relativa alla documentazione archeologica

Con la Nota 6472/2023 è stato, inoltre, richiesto "di aggiornare la documentazione archeologica presentata ai sensi del D.P.C.M. 14/02/2022, D.M. 60/2009 e D.M. 244/2019 e contestualmente di produrre i documenti di seguito elencati:

- elaborato grafico relativo al potenziale archeologico;
- elaborato grafico delle evidenze archeologiche".

Sul punto, giova osservare che per effetto delle modifiche apportate dall'art. 19 comma 2 del Decreto Legge 13/2023, la Verifica Preventiva di Interesse Archeologico non è più obbligatoria ai fini della conclusione e del rilascio del provvedimento di VIA.

Ad ogni buon conto, la Società, al fine di provvedere agli aggiornamenti richiesti, ha richiesto un riscontro alla Soprintendenza per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia in data 23 novembre 2022, non ricevendo alcuna risposta. A tal fine si è predisposta la documentazione di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (come dimostrato dal **Doc. VTY95R4\_65\_PD\_r.01.zip**).

Con osservanza,

Milano, 29/01/2024

Vespera Development 06 S.r.l.

Aldo Giretti